

Avv. Romina Pitoni

Patrocinante in Cassazione

socio Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

socio A.G.I. Avvocati Giuslavoristi Italiani

Via Roma n. 114, 05100 Terni (TR)

Tel.: +39 0744.58532

Mobile: + 39 335.87921231

e-mail: romina.pitoni@gmail.com

P.E.C.: romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
-ROMA-
Ricorso
con istanza cautelare monocratica e collegiale

Nell'interesse del SIG. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], ivi residente in [REDACTED] CF [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce, dall'Avv. Romina Pitoni (C.F. PTNRMN75H66L117X) con domicilio eletto all'indirizzo PEC contenuto nei pubblici registri (RegIndE): romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it

Ricorrente

Contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore-
MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati difesi e domiciliati *ex lege* presso Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma

Resistenti

E nei confronti

nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] in via [REDACTED]

nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED]

nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED]

* * *

**Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee
misure cautelari**

- del decreto prot n. 0000128 del 8.7.2021 emesso dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti del 14.7.2021 (doc. 1), con il quale il Sig. ██████████ è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto dipartimentale 18 ottobre 2016 n. 676 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2016, (doc. 2) perché giudicato dalla Commissione medica della citata procedura concorsuale con verbale n. 93 del 21 giugno 2021 non idoneo per "Extrasistolia ventricolare frequente in bigeminismo. Non si rilevano sicure aree di iperintensità di segnale da riferire a fibrosi miocardica alla RM cuore- Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166 art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12" (doc. 3);
- del presupposto verbale n. 93 datato 21.6.2021 della predetta Commissione Medica nominata con decreto dipartimentale n. 33 del 1.3.2021 incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso di cui sopra, richiamato nell'impugnato decreto di esclusione con cui la citata Commissione Medica ha espresso il predetto giudizio di non idoneità del ricorrente (doc 3);
- nonché per quanto occorre possa, di tutta la certificazione medica e relativi accertamenti diagnostici effettuati in sede di visita medica presso la predetta Commissione medica (doc 4);
- del decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166 Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ove e nella parte in cui possa essere interpretato nel senso che l'extrasistolia che presentava il ricorrente, assente alla data del 26.5.2021 ed anche ad oggi assente, debba ritenersi in re ipsa una causa escludente dalla citata procedura concorsuale e/o una causa di inidoneità al servizio di ruolo nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza alcuna valutazione circa la sua incidenza in ordine alla funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio (doc. 5);
- della graduatoria generale di merito della suddetta procedura concorsuale e del relativo decreto di approvazione di cui al decreto dipartimentale Ministero Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del 14 novembre 2018 n. 237 e successive modificazioni e rettifiche compreso il DM n. 194 del 16.7.2020 allegato A) nella parte in cui e nella misura in cui fosse stata medio tempore modificata dall'amministrazione resistente con l'esclusione del ricorrente (doc 6);
- nonché per l'eventuale annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i Sig.ri: posizione 1229 GIORGETTI FRANCESCO nato 23/08/1993 p 88,525; posizione 1231 VALBOA NUNZIA nata 22/01/1991 p 88,525; posizione 1233 GRADI DANIELE nato 19/09/1989 p 88,525; posizione 1236 GALASSI LUCIA 10/03/1995 88,5; posizione 1237 PICCIRILLO PASQUALE 21/08/1993 p 88,5 e con

tutti gli altri soggetti collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente di cui all'ALLEGATO A Graduatoria generale di merito del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18/10/2016, approvata con decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 237 e successive modificazioni, come da ultimo rettificata con D.M. n. 194 del 16 luglio 2020, in diretta conseguenza della esclusione del sig. Francesco Lo Porto dalla procedura concorsuale di cui si discute;

-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto/connesso/collegato e/o conseguente ad oggi sconosciuti al ricorrente, con ogni più ampia riserva di formulare motivi aggiunti

con conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente all'ammissione del Sig. [REDACTED] al 92° corso AA.VV.F che, a quanto risulta, dovrebbe essere avviato nel mese di novembre 2021, ovvero in ogni caso ai successivi corsi di formazione AA.VV.F. cui ha diritto di partecipare il Sig. [REDACTED] per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ovvero in estremo subordine, al risarcimento di tutti i danni subiti e subenti, nella misura che Codesto Ecc.mo TAR del Lazio riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria.

* * *

IN FATTO

L'odierno ricorrente, Sig. [REDACTED], **ha sempre prestato attività di carattere agonistico** risultando, in base ad apposita certificazione redatta in esito ad approfonditi accertamenti medici (doc. 7), **sempre idoneo allo svolgimento di detta attività.**

Il Sig. [REDACTED] ha, quindi, partecipato al concorso al pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto dipartimentale 18 ottobre 2016 n. 676 (doc 2), **in esito al quale lo stesso si è utilmente posizionato nella relativa graduatoria generale di merito allegato A)** approvata con decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 237 e successive modificazioni **come rettificata, da ultimo, con** D.M. n. 194 del 16 luglio 2020 (doc 6).

La predetta procedura prevedeva, tra l'altro, **l'accertamento dell'idoneità tramite apposita prova motoria-attitudinale diretta ad accertare l'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco,** anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, nonché a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco **e per poter effettuare detta prova i candidati dovevano presentarsi muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.**

Il Sig. ████████ ha superato in modo brillante detta prova di capacità operativa, superando altresì, l'altra prova d'esame, data dal colloquio e in esito alla valutazione dei titoli è stato inserito nella predetta graduatoria generale di merito ALLEGATO A).

Il ricorrente, collocato in posizione utile per l'assunzione, è stato per l'effetto convocato per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso, presso la competente commissione medica, essendosi resi disponibili, durante il periodo di validità della graduatoria, ulteriori posti da coprire nella qualifica di vigile del fuoco (doc. 8).

In base alla predetta procedura concorsuale gli accertamenti psico-fisici effettuati dalla commissione medica nominata con decreto dipartimentale n. 33/2021, hanno implicato la sottoposizione del ricorrente ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici, tutti accertamenti anch'essi superati dall'istante.

In data 20.5.2021 la predetta Commissione medica sospendeva il giudizio per il ricorrente, prescrivendo al medesimo ulteriori accertamenti medici, da effettuarsi esclusivamente presso struttura sanitaria pubblica o accreditata dal SSN tra cui visita cardiologica ed ECG.

Il Sig. ████████ si sottoponeva a detti ulteriori accertamenti, effettuando per l'effetto visita cardiologica ed ECG presso Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, da cui risultava *“In considerazione della visita cardiologica e dei risultati dell'ecocardiogramma, degli esami ematocchimici, della RM cardiaca e del test ergometrico massimale, che rileva la scomparsa e quindi la non presenza di extrasistoli ventricolari”* (doc 9), trasmettendo, detta ulteriore certificazione alla competente Commissione medica.

Ciò nonostante, con successivo verbale n. 93 del 21 giugno 2021 la predetta Commissione medica, senza in alcun modo considerare/valutare detti ulteriori accertamenti medici dalla stessa prescritti, effettuati presso competenti strutture pubbliche, ha ritenuto il ricorrente non idoneo per *“Extrasistolia ventricolare frequente in bigeminismo. Non si rilevano sicure aree di iperintensità di segnale da riferire a fibrosi miocardica alla RM cuore- Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166 art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12”* e per l'effetto con il Decreto impugnato n. 128 del 8.7.2021, trasmesso in esito ad istanza di accesso agli atti del 14.7.2021, il Sig. ████████ è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione (doc. 3).

L'Amministrazione resistente si è quindi limitata a rilevare la predetta "extrasistolia" che il Sig. [REDACTED] aveva presentato in passato (ASSENTE già durante la visita cardiologica del 26.5.2021 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, cfr doc. 9), extrasistolia, si ripete, anche oggi totalmente ASSENTE, limitandosi a richiamare il DM 166/2019, senza in alcun modo valutare gli ulteriori accertamenti prescritti dalla stessa Commissione e senza neppure fornire alcuna motivazione circa le ragioni per cui la stessa l'abbia ritenuta causa di imperfezione/disfunzione cardiaca (che tale non è, come risulta dalla documentazione medica allegata al presente ricorso) e alla sua presunta incompatibilità con l'esercizio fisico agonistico e/o con le mansioni di Vigile del Fuoco.

In altri termini, l'Amministrazione resistente ha ritenuto l'extrasistolia che aveva presentato in passato il Sig. [REDACTED] e che già in data 26.5.2021 lo stesso non presentava e che oggi il medesimo non ha, un'infermità invalidante dell'apparato cardiocircolatorio, ritenendola senza alcuna motivazione, e senza tener conto degli accertamenti effettuati in data 26.5.2021, una condizione che apportava in re ipsa una limitazione funzionale dell'apparato cardiocircolatorio.

Inoltre, l'Amministrazione resistente si è limitata a richiamare il verbale della Commissione medica (privo di motivazione) senza tener conto di tutto quanto sopra esposto anche in relazione al superamento di tutte le prove motorie e degli accertamenti diagnostici effettuati da parte del ricorrente, palesemente errando nella valutazione della certificazione medica dallo stesso presentata in sede di visita.

Ma vi è di più.

In un periodo immediatamente successivo al verbale impugnato reso dalla Commissione medica n. 93 del 21.6.2021, l'odierno ricorrente si è recato presso competenti strutture sanitarie pubbliche per accertarsi di quanto asserito nel predetto verbale della Commissione medica.

Dai predetti ulteriori accertamenti medici eseguiti, si ripete, in strutture sanitarie pubbliche e da specialisti cardiologici è emerso che il Sig. [REDACTED] non presenta NESSUNA DELLE infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio DI CUI al DM 166/2019.

Ed invero, in base ai richiamati accertamenti diagnostici e alle visite mediche effettuate presso i predetti specialisti di pubblici ospedali, come certificato nella perizia del Dott. Sgarito "l'extrasistolia che presentava il Sig. [REDACTED]

Francesco, peraltro ad oggi assente, come risulta dalla documentazione allegata, non costituisce un'infermità invalidante dell'apparato cardiocircolatorio bensì una condizione che, alla luce degli accertamenti effettuati, non apporta alcuna limitazione funzionale dell'apparato cardiocircolatorio e non è incompatibile con lo svolgimento di attività sportiva anche di carattere agonistico" (doc 10).

In particolare, dal test ergometrico del 3.09.2021 risulta "**test ergometrico massimale per la FC raggiunta ad altissimo carico lavorativo interrotto per raggiungimento della FCTM. Nessun evento aritmico durante il test.** Nessun BEV. Assenza di sintomi e segni ECGgrafici di ischemia miocardica riconducibili al carico lavorativo esplorato. Buono il trend della PA. Profilo cronometro da scorso allenamento" (doc. 11).

Ed ancora, **l'esame Holter ECG eseguito in data 25.8.2021** mostra la totale assenza di aritmie (doc. 12).

Inoltre, nella perizia medico-legale allegata al presente ricorso (doc. 13) risulta "**..Da sottolineare che in questi anni il Sig. ████████ ha regolarmente svolto attività sportiva agonistica, ottenendo sempre senza problemi la certificazione attestante l'idoneità a svolgere tale attività. Gli approfonditi esami effettuati hanno confermato la piena funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio e di tutte le altre componenti anatomico-funzionali del cuore del Sig. ████████. Sulla base di quanto sin qui esposto, si può affermare che il Sig. ████████ non presenta alcuna delle affezioni contenute nel DM 166/2019 sotto un duplice profilo, formale e sostanziale. Il DM n. 166/2019 si esprime infatti in termini di imperfezioni ed infermità"**, come cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli **mentre l'extrasistolia che aveva presentato in passato il Sig. ████████ (assente in data 26.5.2021 già prima del verbale impugnato), ed ancora ad oggi ASSENTE, alla luce degli accertamenti effettuati non apportava alcuna limitazione funzionale dell'apparato cardiocircolatorio, non era accompagnata da anomalie cardiache di qualsiasi natura e genere e NON ERA E NON E' INCOMPATIBILE CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA**, come risulta dalla certificazione allegata (doc 7).

Da quanto sopra, si evince chiaramente che il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per evidente violazione di legge ed eccesso di potere, nonché per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti in base ad un'errata valutazione della Commissione medica che ha erroneamente ritenuto l'extrasistolia che presentava il ricorrente, assente già in data 26.5.2021, peraltro ancora ad oggi assente, una causa di inidoneità al servizio.

Del resto appare paradossale che la presenza di “extrasistolia” sia ritenuta preclusiva del requisito di idoneità fisica se poi la stessa non implica controindicazioni alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico.

Tanto premesso in fatto, al cospetto delle evidenti violazioni di legge, nonché dei manifesti difetti motivazionali e della manifesta illogicità, contraddittorietà dei provvedimenti impugnati, gli stessi devono essere annullati, previa sospensione a tutela degli interessi del ricorrente, in quanto illegittimi e radicalmente inefficaci, per i seguenti motivi di diritto.

* * *

IN DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 9 del Decreto Ministeriale n. 676 del 18 ottobre 2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, all. A, punto 12 del Decreto Ministero Interno 166/2019, nonché del disposto di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno n. 163/2018. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei presupposti ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà.

In tema di requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'ammissione ai ruoli del Corpo dei Vigili del Fuoco il DM 676/2016 richiama espressamente, all'art 2 lettera d), il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, abrogato con e sostituito dal DM 166/2019 Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Sig. _____, come specificato in premessa è stato escluso dalla procedura concorsuale in oggetto ex art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 163/2008 in quanto la Commissione medica avrebbe inspiegabilmente ritenuto l'extrasistolia riscontrata in passato, si ripete assente già in data 26.5.2021 (cfr EGC del 26.5.2021 doc. 9), ed anche oggi assente (cfr docc. 10,11,12), una causa di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli ex art 1, comma 4. Allegato A del DM 166/2019.

Detto giudizio è del tutto errato ed in contrasto con la documentazione medica allegata al presente ricorso sopra richiamata.

Ed invero, in base all'art. 1, comma 4, allegato A punto 12 del DM 166/2019, costituiscono cause di non idoneità alla qualifica di Vigile del Fuoco soltanto “*le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio*”.

Il Sig. . presentava, invece, in passato (prima del verbale della commissione medica 93 del 21 giugno 2021 impugnato) come risulta dalla certificazione medica prodotta, **rilasciata si ripete da strutture pubbliche ospedaliere**, extrasistolia isolata monomorfa “*peraltro ad oggi assente, come risulta dalla documentazione allegata, non costituisce un'infermità invalidante dell'apparato cardiocircolatorio bensì una condizione che, alla luce degli accertamenti effettuati, non apporta alcuna limitazione funzionale dell'apparato cardiocircolatorio e non è incompatibile con lo svolgimento di attività sportiva anche di carattere agonistico*” (cfr doc. 10).

In altri termini, dalla suddetta certificazione medica appare evidente l'assenza di cardiopatia di qualsiasi natura e genere, e si ripete l'assenza di **limitazione funzionale dell'apparato cardiocircolatorio (cfr doc. 9, 10, 11 e 12), tanto è vero che il ricorrente ha regolarmente svolto negli anni attività sportiva agonistica**, ottenendo sempre senza problemi la certificazione attestante l'idoneità a svolgere tale attività (cfr. doc 7).

E' in conseguenza evidente che il Sig. . non presentava (già al momento del verbale impugnato datato 21.6.2021) e **non presenta** alcuna delle affezioni contenute nel DM 166/2019 sotto un duplice profilo, formale e sostanziale, ovvero alcuna delle infermità di cui al Dm 166/2019 come evidenziato nella relazione medico-legale allegata, redatta in base alla documentazione e **certificazione rilasciata da aziende sanitarie e strutture pubbliche (cfr doc. 13)**.

E poiché le cause di esclusione da una procedura concorsuale sono di stretta interpretazione incidendo sullo status di cittadino (libero accesso ai pubblici uffici) si ritengono illegittimi i provvedimenti impugnati di esclusione dalla procedura selettiva de qua siccome fondati su una erronea applicazione al caso concreto della normativa di settore (cfr sul punto TAR Lazio 9790/2011).

Si ripete: tutta la documentazione medica e gli accertamenti diagnostici effettuati dal Sig. . allegata al presente ricorso, evidenziano ed attestano una piena efficienza cardiaca e cardio-circolatoria determinata dal fatto che tutti gli esami inerenti la funzionalità cardiaca sono risultati perfettamente nella norma.

In conclusione, non sussiste, nella specie, l'asserita causa di inidoneità, come comprovato dai predetti accertamenti sanitari cui il ricorrente si è sottoposto non soltanto in epoca immediatamente antecedente l'esclusione (ovvero in data 26.5.2021 cfr doc 9) ma anche in epoca immediatamente successiva alla visita concorsuale (cfr docc. 10, 11 e 12), **TUTTI EFFETTUATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE.**

Del resto, l'insussistenza di cause di inidoneità e l'ottimo stato di salute del ricorrente è stata già direttamente riscontrata dai medici che nel corso degli anni hanno rilasciato al ricorrente certificazione attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica.

Il provvedimento di esclusione appare in ogni caso illegittimo **anche per difetto di motivazione, giacché non è possibile desumere le ragioni** per cui la Commissione Medica ha inspiegabilmente ritenuto l'extrasistolia riscontrata in passato dal Sig. Lo Porto ostativa all'ammissione nel servizio di ruolo in base alla procedura concorsuale espletata.

Nel decreto di esclusione l'amministrazione si è limitata ad indicare in maniera apodittica l'extrasistolia riscontrata in passato nel ricorrente senza neppure considerare gli esiti dell'EGC e della visita cardiologica effettuati in data 26.5.2021 da cui invece risultava l'assenza di extrasistolia; e ciò senza fornire alcuna motivazione.

In altri termini, per aversi un valido giudizio di non inidoneità l'Amministrazione avrebbe dovuto accertare nel soggetto esaminato un disturbo funzionale apprezzabile; ciò che non è dato riscontrare con riferimento al ricorrente. Vi è per tali motivi anche un vizio d'istruttoria nell'operato della Commissione medica.

* * * * *

Laddove Codesto Ecc.mo TAR ritenesse diversamente che la disposizione di cui all'art. 1 comma 4 all. A punto 12 del DM 166/2019 debba essere interpretata nel senso che debba disporsi sic e simpliciter l'esclusione di qualsivoglia soggetto che abbia presentato, in passato, un'extrasistolia prescindendo dagli esiti e dal quadro clinico seppur positivo, allora la stessa dovrebbe ritenersi illegittima, contraddittoria ed illogica per i seguenti motivi.

Ed invero, il DM 166/2019 alla Tabella A indica le patologie che costituiscono cause di non idoneità quando costituiscono *“imperfezioni e infermità”* dell'apparato cardiocircolatorio, come *“la ~~la~~ ~~destrocardia~~, le cardiopatie congenite ed i loro esiti con rilevanti*

disturbi anatomico-funzionali? o ancora che implicano e comportano “*rilevanti disturbi funzionali*”.

Se così è non dato comprendere il motivo per il quale il soggetto affetto da una delle suddette patologie di cui alla predetta tabella A che possa controbilanciare le disfunzioni con terapia farmacologica adeguata possa ritenersi idoneo ed essere immesso nel ruolo del Corpo dei Vigili del Fuoco, mentre non lo sia il soggetto che aveva presentato, come nel caso di specie, in passato, extrasistolia benigna assente già in data 26.5.2021 (in epoca antecedente al verbale e al decreto di esclusione) ed ancora oggi assente e **che non implicava alcun disturbo funzionale e, in ogni caso, che non necessitava di alcuna cura.**

* * * * *

Istanza di verifica ex art 19 e 66 cpa e/o di consulenza medica

Ravvisata la sussistenza delle condizioni stabilite dagli artt 19 e 66 cpa, Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, qualora ritenga di non poter accogliere il ricorso sulla base dei motivi di illegittimità sopra indicati, disporre con ordinanza giudizio di verifica, inteso ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte anche allegata al presente ricorso e degli esami ed accertamenti effettuati in sede concorsuale, la sussistenza o meno della causa di non idoneità psico-fisica in questione, mediante idoneo Collegio di verifica, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, integrato dal medico di fiducia del ricorrente, ovvero disporre apposita CTU medica.

* * * * *

Istanza di sospensiva e di adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali

Rimessa alla precedente narrazione la sussistenza del *fumus boni iuris*, poche parole sono necessarie per dimostrare l'esistenza del danno grave e irreparabile che conseguirebbe se i provvedimenti impugnati non venissero sospesi.

L'interesse del ricorrente può essere tutelato solo con la **sospensione degli atti** impugnati e per l'effetto si chiede al Presidente di Codesto Ecc.mo TAR e al Collegio di **disporre contestualmente l'ammissione con riserva, anche soprannumero,** del Sig. **██████████ al 92^ corso AA.VV.F. che dovrebbe iniziare il prossimo novembre 2021, ovvero comunque al successivo corso AA.VV.F.** cui avrebbe diritto di partecipare il Sig. Lo Porto per effetto dell'annullamento degli atti impugnati.

Il periculum in mora è in re ipsa, giacché se Codesto Ill.mo Tribunale non dovesse sospendere l'esecutività degli atti impugnati il Sig. **██████████** non potrà

partecipare a detti corsi di formazione con conseguente pregiudizio irreparabile e qualora all'esito del giudizio le sue ragioni dovessero ritenersi fondate il medesimo non potrebbe essere "reintegrato" in detti corsi.

Ed invero, l'amministrazione resistente sta continuando a scorrere la graduatoria, previa visita medica, ai fini dell'assunzione, pertanto se il ricorrente non fosse ammesso, seppure con riserva anche in soprannumero, al 92^o corso AA.VV.F, **ovvero comunque al successivo corso AA.VV.F.** cui avrebbe diritto di partecipare per effetto dell'annullamento degli atti impugnati verrebbe a perdere definitivamente il bene della vita a cui aspira, ovvero quello di ottenere in via definitiva il posto di lavoro cui aspira ed il pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito.

Più in generale lo stesso verrebbe ingiustamente privato della possibilità di svolgere l'attività lavorativa per cui lo stesso si è formato in questi anni risultando, come emerge dalla documentazione allegata, un'ottima risorsa per la stessa Amministrazione resistente.

* * * * *

Si chiede altresì a Codesto Ecc.mo Collegio, sin d'ora, vista l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso di cui si discute, di voler autorizzare la scrivente difesa alla notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità più opportune che vorrà disporre Codesto Ecc.mo Collegio al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, accogliendo in ogni caso, nelle more in via interinale, l'istanza cautelare avanzata, disponendo l'ammissione al corso con riserva e in soprannumero del ricorrente.

* * *

Tanto premesso il ricorrente, *ut supra* patrocinato, rappresentato e difeso, riservata ogni richiesta risarcitoria ed ogni subordinata ed eventuale contestazione, rassegna allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare, Voglia l'Ill.mo Presidente del T.A.R. del Lazio disporre ai sensi dell'art. 56 C.P.A., per tutti i motivi dedotti, la **sospensione interinale** degli effetti di **tutti i provvedimenti e gli atti impugnati**, come in epigrafe indicati, assumendo ogni altra e/o ulteriore misura cautelare finalizzata alla tutela dell'interesse del ricorrente alla

frequentazione del 92^a corso AA.VV.F. che dovrebbe iniziare il prossimo novembre 2021, ovvero comunque ai successivi corsi AA.VV.F. cui avrebbe diritto di partecipare il Sig. Lo Porto per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, fino alla pronuncia del Collegio in esito all'assegnanda Camera di Consiglio;

Voglia quindi l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione:

- In via preliminare, uditi i legali in Camera di Consiglio, disporre la sospensione immediata degli atti impugnati, come in epigrafi indicati, da intendersi qui trascritti e/o ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto; assumendo ogni altra e/o ulteriore misura cautelare finalizzata alla tutela dell'interesse del ricorrente alla frequentazione, seppure con riserva, anche in soprannumero del 92^a corso AA.VV.F. che dovrebbe iniziare il prossimo novembre 2021, ovvero comunque ai successivi corsi AA.VV.F. cui avrebbe diritto di partecipare il Sig. Lo Porto per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, se del caso, ove il Collegio lo ritenesse necessario, disponendo la verifica richiesta;

- In via principale, nel merito, previe le opportune declaratorie, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi nulli, illegittimi ed inefficaci gli atti impugnati come in epigrafe indicati, da intendersi qui trascritti, ed ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto, se del caso, ove il Collegio lo ritenesse necessario, disponendo la verifica richiesta e per l'effetto ritenuto il ricorrente idoneo ammetterlo alla frequentazione del 92^a corso AA.VV.F. che dovrebbe iniziare il prossimo novembre 2021, ovvero comunque ai successivi corsi AA.VV.F. cui avrebbe diritto di partecipare il Sig. [REDACTED] per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;

- in via di estremo subordine, condannare l'Amministrazione resistente, per tutti i motivi sopra esposti, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi in corso di causa e in ogni caso nella misura che Codesto Ecc.mo TAR riterrà di giustizia.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

* * *

Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115/02 s.m.i., che il valore è indeterminabile e il contributo unificato dovuto per il presente procedimento è pari ad Euro 650,00.

* * *

In via istruttoria, si producono i documenti in narrativa indicati come da separato elenco. Si insta per l'ammissione, ove Codesto Ecc.mo TAR del Lazio la ritenga indispensabile ai fini del decidere, dell'istanza di verificaione richiesta.

Si chiede altresì a Codesto Ecc.mo Collegio, sin d'ora, vista l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso di cui si discute, di voler autorizzare la scrivente difesa alla notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità più opportune che vorrà disporre Codesto Ecc.mo Collegio al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, accogliendo in ogni caso, nelle more in via interinale, l'istanza cautelare avanzata, disponendo l'ammissione al corso con riserva e in sovrannumero.

Con osservanza.

Terni, li 5.10.2021

Avv. Romina Pitoni



